

## Allegato A

### **Verifiche ispettive nei confronti di imprese di vendita in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas: oggetto e modalità di effettuazione**

#### **1. Oggetto delle verifiche ispettive**

Le verifiche ispettive hanno a oggetto il rispetto delle disposizioni dell’Autorità in materia di erogazione dei bonus sociali elettrico e gas, nonché dei contributi straordinari, ove previsti. Esemplicativamente, ma non esaustivamente, le verifiche ispettive avranno a oggetto i seguenti provvedimenti dell’Autorità:

- la deliberazione 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com e relativi allegati, recante le modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico;
- la deliberazione 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante modifiche e integrazioni alla deliberazione 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico;
- la deliberazione 27 marzo 2025, 132/2025/R/eel, recante le prime disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di forniture di energia elettrica di cui al decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19;
- la deliberazione 1° aprile 2025, 144/2025/R/eel, recante le modalità applicative per l'erogazione del contributo straordinario di cui al decreto-legge 28 febbraio 2025, n.19 ai clienti già aventi diritto al bonus sociale e ai nuovi beneficiari;
- la deliberazione 17 marzo 2026, 81/2026/R/eel, recante le disposizioni funzionali al riconoscimento del contributo straordinario per i clienti titolari di bonus sociale elettrico, di cui al decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21, articolo 1, comma 1;
- la Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane, Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione 27 dicembre 2018, 712/2018/R/com recante interventi a seguito delle disposizioni della legge 205/2017 in materia di fatturazione elettronica in ordine alla Bolletta 2.0 al Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica e al Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- la Bolletta dei clienti finali di energia, recante revisione della regolazione della Bolletta 2.0, Allegato A alla deliberazione 315/2024/R/com.

## **Allegato A**

### 2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi gestionali dell'impresa;
- dell'acquisizione di documenti di fatturazione (bollette e file *xml*) emessi nei confronti dei clienti finali.

Si specifica che, su richiesta del Nucleo Ispettivo, dovranno essere rese disponibili tutte le comunicazioni inerenti allo scambio di informazioni sul bonus sociale con il Gestore del SII, con le imprese di distribuzione e con gli utenti del trasporto (nel caso non coincidesse con l'impresa oggetto del controllo).

L'impresa dovrà, inoltre, rendere disponibile, su formato elettronico tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo.

Saranno in particolare richiesti anche estratti dalla contabilità generale e/o analitica e dai sistemi di fatturazione recanti la registrazione degli importi dei bonus fatturati (a titolo di esempio saranno richieste le registrazioni delle fatture attive e passive con separata evidenza delle voci relative ai bonus sociali).